



Comune di Malo  
Provincia di Vicenza

## Servizio Associato Cimiteriale Ufficio Comune

Malo Via S. Bernardino 19  
Tel 0445 - 585261

Monte di Malo Via Europa 14  
Tel 0445- 589711



Comune di  
Monte di Malo  
Provincia di Vicenza

Prot. n°

### CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI COMUNI DI MALO E DI MONTE DI MALO

L’anno duemiladiociotto, il giorno .... (.....) del mese di .....

TRA LE PARTI

**Amministrazione Affidante:** Servizio sovracomunale Associato Cimiteriale (SAC) dei Comuni di Malo e di Monte di Malo, con sede in via San Bernardino n. 19, 36034 Malo, presso il Comune di Malo (codice fiscale/partita IVA del Comune: 00249370248), nella persona del sig. Oscar Raumer, nato a Schio il 18.01.1967, domiciliato per la carica presso il comune di Malo, codice fiscale RMRSCR67A18I531F, nella sua qualità di responsabile dei servizi demografici e socio-assistenziale del Comune di Malo e in quanto tale responsabile del SAC ai sensi dell’art. 4 della convenzione stipulata il 19.08.2014 tra i Comuni di Malo e di Monte di Malo,

E

**Affidatario:** Cooperativa sociale ....., con sede in ....., via ..... n. .... , codice fiscale/partita IVA: ....., nella persona del /della Sig./Sig.ra ....., nata a ..... il ....., residente a ....., in via ..... n. ...., codice fiscale: ....., nella sua qualità di Presidente della Cooperativa,

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 08.07.2009, è stata approvata la convenzione con il Comune di Monte di Malo per la costituzione del Servizio sovracomunale Associato Cimiteriale (SAC);
- la convenzione è stata stipulata il 4 agosto 2009 per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di sottoscrizione
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29.07.2014, esecutiva, è stata rinnovata la “Convezione per la gestione in forma associata sovracomunale del servizio cimiteriale” con il comune di monte di Malo per il periodo di anni 5 decorrenti dalla sottoscrizione (avvenuta il 19.08.2014);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30.09.2014 è stato approvato l’atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo “B”;
- con determinazione a contrarre n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura negoziata, previa gara ufficiosa, riservata a cooperative sociali di tipo “B”, per l’affidamento, ai sensi della L. 381/1991, della L.R. 23/2006 e della D.G.R.V. 4189/2007 e art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, della gestione dei servizi cimiteriali dei comuni di Malo e Monte di Malo per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021;
- che in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato sul sito internet istituzionale [www.comune.malo.vi.it](http://www.comune.malo.vi.it) l’avviso di indagine di mercato prot. \_\_\_\_\_, al fine di individuare le cooperative sociali di tipo B) da invitare alla procedura negoziata;

- che in data \_\_\_\_\_ con note pec prot. \_\_\_\_\_, sono state invitate alla procedura negoziata le cooperative sociali di cui all'elenco approvato con determina determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, a seguito di regolare procedura di gara, i servizi cimiteriali dei Comuni di Malo e Monte di Malo sono stati aggiudicati in via definitiva alla Cooperativa sociale \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ (P.IVA \_\_\_\_\_), per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2021;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1**

#### **Attività e oggetto della convenzione**

L'Amministrazione committente affida alla Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ l'esecuzione delle attività proprie del servizio cimiteriale nei Comuni di Malo e di Monte di Malo. La Cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate o deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006. La Cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

### **Articolo 2**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a partire dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2021.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di svolgimento della prestazione**

La Cooperativa si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel capitolato speciale d'appalto, sottoscritto per accettazione in sede di gara e depositato agli atti della stazione appaltante, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite.

### **Articolo 4**

#### **Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato**

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali con il numero \_\_\_\_\_ con decreto di conferma del \_\_\_\_\_ ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91. La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2, della L.R. 23/2006, ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- h) qualificazione professionale degli operatori;
- i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.

La Cooperativa sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 12, comma 3, della medesima L.R. 23/2006.

### **Articolo 5**

### **Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi**

La Cooperativa nomina il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, responsabile tecnico dell'attività, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

### **Articolo 6**

#### **Standards tecnici e norme di sicurezza**

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

### **Articolo 7**

#### **Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro**

La Cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

### **Articolo 8**

#### **Obbligo di assicurazione del personale**

La Cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

### **Articolo 9**

#### **Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale**

La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Se del caso, la Cooperativa inoltre stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soci volontari.

### **Articolo 10**

#### **Modalità di raccordo con gli uffici competenti**

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente alla prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal responsabile del S.A.C. e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.

### **Articolo 11**

#### **Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto alla *Cooperativa* per il pieno e perfetto adempimento del servizio è fissato in € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_ + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza) oltre IVA di legge.

Il corrispettivo per le prestazioni attinenti ai servizi indicati all'art. 2, numeri da 1 a 8, sarà liquidato a "misura" applicando il ribasso offerto in sede di gara al corrispondente prezzo unitario fissato nel "computo costi servizio" allegato al capitolato speciale d'appalto. Il corrispettivo sarà corrisposto per le sole operazioni eseguite.

Il corrispettivo per le prestazioni attinenti all'art. 2, numero 9 dell' art. 2, sarà liquidato a "corpo" applicando il ribasso offerto in sede di gara al corrispondente prezzo unitario fissato nel "computo costi servizio" allegato al capitolato speciale appalto.

## **Articolo 12**

### **Modalità di pagamento**

I pagamenti verranno effettuati da ciascun Comune con liquidazioni trimestrali posticipate, su presentazione di regolari fatture, che dovranno comunque essere presentate al S.A.C. per gli opportuni controlli e il successivo invio ai Comuni. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture.

Prima di ogni liquidazione il S.A.C. acquisirà il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta appaltatrice. In assenza del D.U.R.C., le liquidazioni saranno sospese fino a successiva regolarizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 Euro, i Comuni verificheranno se la ditta appaltatrice è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, i Comuni non procederanno al pagamento e segnaleranno la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

## **Articolo 13**

### **Verifica del rapporto e valutazione**

In ogni momento l'Amministrazione affidante, tramite il responsabile del SAC o i servizi tecnici dei due Comuni, può effettuare verifiche e controlli sull'operato della Cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un "report" annuale a cura della Cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

## **Articolo 14**

### **Inadempienze e cause di risoluzione**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

## **Articolo 15**

### **Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda**

Qualora la Cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

## **Articolo 16**

### **Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva il foro di Vicenza.

## **Articolo 17**

### **Spese per stipula convenzione**

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico di chi ne darà causa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

### **Articolo 18**

#### **Allegati alla convenzione**

Sono parte integrante della convenzione i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione in sede di gara;
- computo costi del servizio;
- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze);
- inventario dei mezzi, attrezzature e materiali messi a disposizione della Cooperativa da parte dei Comuni.

### **Articolo 19**

#### **Rinvio alla normativa generale**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il SAC

Per la Cooperativa